

INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE AGLI OPERAI AGRICOLI

Sia gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sia coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell'anno, hanno diritto ad una particolare indennità di disoccupazione. Tale indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modifica delle mansioni).

REQUISITI

L'indennità spetta al lavoratore che può far valere:

- l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno solare per il quale viene chiesta l'indennità (condizione che non si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato);
- almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (in mancanza dei 102 contributi, l'indennità spetta ugualmente purché il lavoratore, in aggiunta agli altri requisiti, abbia svolto, nell'anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate).

LA DOMANDA

Il modulo di domanda (che l'INPS invia ogni anno a casa del lavoratore che abbia già percepito la prestazione per l'anno precedente), va presentato alla Sede INPS competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'indennità.

L'indennità spetta, in linea di massima, per un numero di giornate pari a quelle lavorate.

L'IMPORTO

L'indennità viene corrisposta nella misura del 30% del salario convenzionale congelato del 1996 oppure, se superiore, di quello contrattuale provinciale. Per gli operai a tempo indeterminato, l'indennità è calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita.

Nota INPS: La modulistica prestampata per la richiesta dell'indennità di disoccupazione agricola (**MODELLO PREST. AGR. 21 TP**) sarà inviata, anche quest'anno, direttamente al domicilio dei lavoratori che hanno richiesto tali prestazioni nell'anno precedente

TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE OPERAI AGRICOLI

E' uno speciale trattamento che spetta ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

I REQUISITI

Il trattamento speciale di disoccupazione spetta al lavoratore che:

- ha i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria (iscrizione negli elenchi nominativi, due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, almeno 102 contributi giornalieri nel biennio);
- ha lavorato a tempo determinato nell'anno cui si riferisce la prestazione;

- ha prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente oppure risulta iscritto, nell'anno cui si riferisce la prestazione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate lavorative compreso tra 101 e 150.

LA DOMANDA

Il modulo di domanda (che l'INPS invia ogni anno a casa del lavoratore che abbia già percepito la prestazione per l'anno precedente) va presentato alla Sede INPS competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della prestazione.

L'IMPORTO

I trattamenti sono corrisposti:

- ai lavoratori con almeno 151 giornate come lavoratore dipendente agricolo e non agricolo, nella misura del 66% della retribuzione media convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, sul salario contrattuale;
 - agli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate da 101 a 150, nella misura del 40%.
- Il trattamento speciale spetta fino ad un massimo di 90 giornate.

MODELLI DI DOMANDA

MOD. PREST. AGR. 21 TP

MOD. DETR. PNT

MOD. DS/COOP

MOD. PREST. AGR. 21/TP A.F.

MOD. A.F. AGR/SPEC

MOD. DL 86/88 Bis

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Fotocopia documento d'identità e Codice Fiscale

PER ASS. NUCLEO FAMIL.

Redditi del richiedente anno 2003/2004 – Stato famiglia Uso Assegni – Redditi del coniuge anno 2003/2004 o Stato di Disoccupazione.